



**CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)**

CIG 9537081835 – CPV 60112000-6

**Art. 1
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Capitolato si intende per:

- *Ente affidante o appaltante*: il soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) oggetto del presente capitolato;
- *Gestore o Impresa affidataria*: il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario della fornitura dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato;
- *Gestore uscente*: l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;
- *Nuovo aggiudicatario*: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara.
- *Contratto*: contratto di servizio.

**Art. 2
(Oggetto dell'Appalto)**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale, nel prosieguo denominati, per brevità, servizi di "TPL", nel rispetto del programma di esercizio approvato con DGC n. 255/2018 e allegato quale parte integrante al presente Capitolato in forma ridotta e aggiornata al 2022.
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica. Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) di competenza dell'Ente Appaltante.
3. L'esercizio delle linee è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422.
4. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico e nel rispetto del presente capitolato

Art. 3

(Obblighi dell'Ente affidante)

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato **212.288,58**, considerando un costo fisso di 939,33 €/pro die (€ 1,89/Km x 497Km/die) per n. 226 gg incluso il sabato, la Festa del Patrono ed esclusi i giorni festivi e IVA al 10% esclusa € 21.228,86, per **totali € 233.517,44**. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono pari a € 0,00. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 l'importo stimato della manodopera è pari ad € 102.594,38, come da CCNL di categoria. L'importo sarà erogato in rate mensili entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
2. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, quantificati indicativamente in € 18.750,00;
3. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Fara in Sabina oltre a quanto sopra specificato.
4. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente CSA a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio allegato, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato.

Art. 4

(Durata del Contratto)

1. La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato è pari a mesi 9 (nove) (giorni 226 incluso il sabato, la Festa del Patrono ed esclusi festivi, dal 01 aprile – 31 dicembre 2023), o comunque a decorrere dal giorno successivo l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. Alla scadenza del termine, il contratto si intende risolto di diritto, salvo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga.

Art. 5

(Cause di risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione e nel presente capitolato;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
 - d) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - g) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, alla durata ed alla recidività.
4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 6

(Modalità di esercizio)

1. L'Affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante esposte nei documenti di gara e nell'allegato programma di esercizio.

2. È fatto obbligo all'Impresa affidataria, ogni qualvolta si renda necessaria e/o opportuno, di coordinare il proprio programma di esercizio con quelli della rete e sotto-reti contermini e dei servizi ferroviari al fine di garantire la razionalizzazione tra i servizi. L'ente affidante si riserva la facoltà di individuare ed imporre all'Affidatario gli adeguamenti del servizio opportuni, laddove lo stesso non giunga, nei modi e tempi ritenuti congrui, ad individuare un accordo con gli altri gestori interessati.

3. Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso con indicazioni delle fermate
- percorrenza mensile
- lunghezza di esercizio
- tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (es.: agricola, scolastica, giornaliera, feriale, festiva ecc.)
- periodo di servizio della linea
- velocità commerciale
- orari

4. In particolare, nell'esercizio della rete:

a) il Gestore dovrà adibire un congruo numero di autobus;

b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;

c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai dipendenti dell'Ente Appaltante;

d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo – fissato nella carta di circolazione – di viaggiatori o di bagagli merci. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci. Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:

- il prezzo del trasporto;
- il nominativo della Impresa esercente;

- gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;
- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di corsa semplice che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di anni uno. Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e ss. mm. e ii., nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

5. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio di cui all'allegato, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.

6. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
- c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
- d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare apposito cartellino di riconoscimento.

8. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Art. 7

(Flessibilità del Programma di esercizio)

1. È fatto divieto alla ditta affidataria gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:

a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.

b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio, comunque preventivamente autorizzate dal Comune, si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;
- la soppressione di corse o linee esistenti;
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;
- variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 1,5% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..

d) Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale, sempreché autorizzate dal Comune, determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%. Le variazioni in aumento oltre il suddetto limite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Fara in Sabina e previo impegno di spesa.

e) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste dall'affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge

sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni). Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art. 8

(Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.Lgs. 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..

3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'Ente Appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare - in base a procure speciali - da altri soggetti fisici.

4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 9

(Risorse Tecniche)

1. L'Impresa affidataria, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.

2. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 10% del parco autobus impiegato nell'intero bacino.

3. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato. L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

4. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
5. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie all'espletamento del servizio.
6. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5.000.000,00 di Euro.
7. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:
 - l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
 - copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.
8. L'Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel singolo bacino dalla Impresa o delle Imprese uscenti.
9. La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. n° 22 del 1998.

Art. 10

(Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente affidante entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.
3. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche.

Art. 11

(Obblighi tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le tariffe sono quelle in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, fissati con DGC, in € 1 biglietto singolo ed € 19,00 abbonamento mensile.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.

6. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art. 12

(Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.

2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

La carta dei servizi deve contenere l'indicazione dei punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti dalla Regione Lazio. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- Regolarità e puntualità del servizio;
- Pulizia;
- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro
- Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

a) Manutenzione dei mezzi

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi da comunicarsi entro un mese dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con cadenza bimestrale.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno).

b) Pulizia dei mezzi

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare per effetto del contratto di servizio ed in accordo all'offerta tecnica proposta dal Gestore in sede di gara, da comunicarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche.

c) Regolarità del servizio

L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercitata, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni mese, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato.

Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art. 13

(Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.
2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:
 - a) comunicazione telefonica e/o telematica (es. numero verde dedicato, realizzazione sito internet, ecc).
 - b) informazione a bordo.

c) informazione a terra (segnalazione delle fermate in apposite paline, prospetti degli orari esposti presso le fermate).

2. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto e/o sul sito internet, ecc.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 10 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 14

(Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e dell'utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Appaltante le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 2.

2. Le principali informazioni che dovranno essere fornite dall'Impresa affidataria sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- Le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, secondo apposite specifiche precisate dall'Ente Appaltante;
- Viaggiatori trasportati su ciascuna linea;
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
- Informazioni / comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- Costi aziendali relativi al contratto di servizio (bimestrale). Altri ricavi non derivanti dal traffico relativi al contratto di servizio;
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale); Bilancio di esercizio (annuale);
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
- Elenco dei servizi soppressi;
- Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
- Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
- Parco rotabile;
- Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano/extraurbano);
- Illuminazione, riscaldamento, pulizia e condizioni igieniche degli spazi sussidiari al trasporto (pensiline, marciapiedi);

- Numero rivendite di titoli di viaggio;
- Orario medio di servizio dei punti vendita dei titoli di viaggio nei giorni feriali (sabato escluso);

3. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente Appaltante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.

4. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Appaltante che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.

5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art. 15

(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

2. Il Gestore deve trasmettere all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al presente CSA.

Art. 16

(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno dieci giorni prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

- a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
- c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

Art. 17

(Garanzie)

Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.
2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.
3. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.
5. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:
 - a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
 - b) mancato rispetto delle tariffe;
 - c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
 - d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
 - e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
 - f) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98;
 - g) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari, verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000,00 (mille,00), da trattenere sul corrispettivo spettante.Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:
 - h) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
 - i) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;

j) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta, verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 2.000,00 (duemila,00), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione entro i termini fissati, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art. 19

(Responsabilità)

L'Impresa affidataria assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.

2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di servizio.

3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contratto di Servizio. Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art. 20

(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di Rieti.

Art. 21

(Subappalto)

Al fine di avere l'unicità dell'operatore economico che possa espletare tutto il servizio dato in appalto con una maggiore qualità e uniformità, è vietato cedere a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto con il seguente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati. In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della necessità di avere un referente stabile, il contratto si intende risolto anche in caso di affitto di azienda.

Art. 22

(Rendicontazioni)

1. L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi.
2. Il Gestore produrrà un report mensile dei servizi svolti, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio, della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal Gestore in regime di autocertificazione.
3. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.
4. Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea.
5. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

Art. 23

(Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art. 24

(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa sono a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile, alla legislazione in materia di trasporti ed al D. Lgs. 50/2016.

3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Lazio entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

IL RUP

D.ssa Serena Armini